

COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE
PROVINCIA DI TORINO



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEL
CENTRO SPORTIVO
COMUNALE AURORA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28 Settembre 2005
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29 Settembre 2010

SOMMARIO

Articolo 1	Funzione del Centro Sportivo Comunale Aurora
Articolo 2	Modalità di gestione
Articolo 3	Diritto di accesso
Articolo 4	Modalità d'uso
Articolo 5	Sorveglianza
Articolo 6	Corretto utilizzo
Articolo 7	Concessioni in uso per manifestazioni aperte al pubblico
Articolo 8	Autorizzazioni all'uso per allenamenti, corsi ed altre attività senza presenza di pubblico
Articolo 9	Utilizzo del Comune e delle scuole
Articolo 10	Formazione del calendario e dell'orario di utilizzo degli impianti sportivi – ricreativi
Articolo 11	Tariffe
Articolo 12	Vigilanza comunale
Articolo 13	Penalità
Articolo 14	Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
Articolo 15	Gestione della sicurezza

Articolo 1

Funzione del Centro Sportivo Comunale Aurora

- (1) Il Centro Sportivo Comunale Aurora è principalmente sede di attività sportive e ricreative del tempo libero a vario livello, in secondo luogo di iniziative e manifestazioni varie anche di carattere sociale.
- (2) Il presente Regolamento si applica all'impiantistica sportiva di tutto il Centro Sportivo Comunale Aurora.
- (3) Tutte le funzioni inerenti all'impiantistica sportiva di cui al comma precedente possono essere esercitate direttamente dal Comune, ovvero mediante gestore individuato con specifico atto deliberativo. In ogni caso il Comune esercita la vigilanza sull'utilizzo del complesso e sull'osservanza del presente Regolamento, con poteri ispettivi.

Articolo 2

Modalità di gestione

- (1) Gli impianti sportivi comunali sono di norma gestiti nella forma della concessione a terzi, mediante stipula di apposita convenzione.
- (2) Per il Centro Sportivo Aurora, potranno essere individuate anche forme consociate di gestione.
- (3) Il gestore sarà individuato mediante specifica gara a cui potranno partecipare sodalizi, associazioni, soggetti privati operanti nel settore o in cooperative varie che, in base alle caratteristiche dell'impianto, abbiano i requisiti indicati in apposito bando predisposto dall'Amministrazione Comunale.
- (4) Le offerte gestionali presentate dagli interessati saranno valutate da un'apposita Commissione, in base a parametri predeterminati.
- (5) Si terrà quindi conto in particolare :
 - della convenienza economica e quindi della migliore offerta per il Comune;
 - dell'esperienza acquisita e, in particolare, dell'organizzazione gestionale complessiva proposta, del grado di attivazione e promozione delle iniziative, della proposta dei programmi di attività e del grado di coinvolgimento dell'associazionismo locale;
 - della conoscenza del territorio;
- (6) Particolari disposizioni saranno previste in convenzione per la gestione di parti comuni degli impianti e delle attrezzature facenti parte di un unico complesso, nel caso in cui lo stesso sia affidato in gestione a più sodalizi.
- (7) Particolari norme di utilizzo e gestione potranno essere previste sulla base di apposito regolamento, per specifiche convenzioni di concessione per nuovi impianti realizzati e gestiti da sodalizi privati, su aree di proprietà comunale e concesse in uso dallo stesso Comune.

Articolo 3

Diritto di accesso

- (1) È consentito a tutti, singolarmente ovvero in forma aggregata od associata, l'accesso agli impianti comunali, per svolgere od assistere alle attività di cui all'art. 1, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e con il calendario fissato in sede gestionale.
- (2) Al fine di un disciplinato esercizio del diritto di accesso, le possibili utenze sono classificate secondo il seguente ordine di priorità:
 - a. attività promosse direttamente o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
 - b. attività promosse da Società, Sodalizi sportivi affiliati a Federazioni aderenti al CONI;
 - c. attività promosse da Associazioni, Enti e gruppi o cooperative di promozione

- sportiva-ricreativa con precedenza a quelle sangermanesi;
- d. attività promosse da persone intese come utenti singoli, non organizzati o aggregati in gruppi o squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive, sociali e del tempo libero in generale.
- (3) Le scuole di San Germano Chisone, per le attività di educazione fisica, potranno usufruire dell'impianto sportivo comunale e delle relative attrezzature, che saranno pertanto a loro disposizione, secondo modalità ed orari concordati tra l'Amministrazione Comunale e l'Ente Gestore.
- (4) Altre richieste, comprese in generale quelle di utenze non locali, potranno essere accolte subordinatamente alle esigenze sopra richiamate e sempre concedendo precedenza per quelle locali.

Articolo 4 **Modalità d'uso**

- (1) L'orario di utilizzo degli impianti sportivi è determinato nel bando di gara e nella convenzione di gestione specifica. Salvo casi eccezionali è comunque vietato l'uso degli impianti nel periodo notturno, dalle ore 24.00 alle ore 8.00. Si intende per casi eccezionali la concomitanza di manifestazioni sul territorio o altri casi da concordare con l'ufficio preposto.
- (2) Per orario di utilizzo dell'area si intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita dallo stesso.
- (3) Gli utenti non potranno accedere all'area di attività in orario diverso da quello stabilito ed autorizzato.
- (4) L'accesso ai luoghi preposti all'attività sportiva è consentito unicamente agli atleti, agli utenti delle attrezzature ed alle persone autorizzate, muniti della prescritta attrezzatura personale (scarpe ginniche).
- (5) Ogni utente si impegna a segnalare, anche per iscritto, al Comune e/o al gestore, eventuali deficienze o manchevolezze che potrebbero costituire pericolo o danno a persone o cose. A titolo collaborativo è altresì tenuto a segnalare osservazioni o rilievi che possano incidere in termini migliorativi sui servizi e sull'utilizzo degli impianti.
- (6) Chiunque provochi un danno al complesso in uso, ai suoi impianti ed attrezzature è obbligato al risarcimento del danno. Di tutte le violazioni che dovessero essere contestate, risponde il concessionario.
- (7) Ai sensi della legislazione vigente, nei locali interni è vietato fumare.
- (8) L'utilizzo diurno del campo **in sintetico** è gratuito e libero a tutti **i ragazzi di età inferiore ad anni 15, fatte salve eventuali manifestazioni organizzate dall'Ente o dal concessionario**. In sede di convenzione possono essere stabilite le regole e le modalità di turnazione necessarie per permettere a tutti gli utenti di utilizzare in egual misura il campo.
- (9) L'utilizzo notturno del campo è soggetto al pagamento delle tariffe stabilite ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento. I giorni e gli orari di apertura notturna del campo sono stabiliti nella convenzione di gestione.
- (10) L'area gioco bimbi è riservata ai bambini di età inferiore ai 12 anni. **In tale area è fatto divieto a chiunque di entrare con mezzi motorizzati o biciclette.**
- (11) Sono vietati tutti i comportamenti lesivi all'ordine pubblico e alla dignità e rispetto della persona.
- (12) Tutti gli ambienti dovranno risultare di idonea accessibilità secondo la normativa vigente.

Articolo 5

Sorveglianza

- (1) A tutti i locali degli impianti sportivi, hanno accesso per funzioni di vigilanza gli addetti preposti dal gestore e il personale incaricato dal Comune regolarmente autorizzato.
- (2) Gli addetti preposti dal sodalizio gestore, secondo le disposizioni ricevute e sotto la responsabilità del gestore, in particolare:
 - vigilano sull'intero complesso assegnato in gestione, sulla conduzione, sul funzionamento e l'efficienza dell'impianto e delle sue parti tecnologiche;
 - segnalano per conoscenza al Comune, tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori e i danni causati agli impianti durante l'uso;
 - fanno osservare agli utenti le norme del presente Regolamento, nonché quelle di educazione civica e sportiva.
- (3) Nel caso in cui si dovessero verificare situazioni, anche lievi, di pericolo per l'ordine pubblico, ovvero furti, tentativi di furto o scasso, atti di vandalismo ecc., gli addetti di cui al comma precedente hanno l'obbligo di segnalazione, senza indugio, alle forze preposte alla tutela dell'ordine pubblico.

Articolo 6

Corretto utilizzo

- (1) L'utilizzo degli spogliatoi, dei locali a disposizione, dei servizi accessori, delle aree di gioco e degli ambiti annessi, nonché delle attrezzature, dovrà svolgersi conformemente alle regole della correttezza per la loro buona conservazione.
- (2) Non é consentito l'accesso all'area di attività, ai locali di servizio ed agli spogliatoi, a singoli utenti-atleti non in possesso dell'apposita autorizzazione e fuori dell'orario stabilito; né a gruppi di utenti-atleti, qualora per lo svolgimento delle attività essi non siano accompagnati da un dirigente responsabile maggiorenne.
- (3) Durante gli allenamenti, qualora venga richiesto da una squadra utente, il gestore può disporre che gli accessi all'area di gioco rimangano chiusi al pubblico. In ogni caso la vigilanza di cui all'articolo precedente non può venire meno.
- (4) I singoli utenti o gruppi organizzati, sono tenuti ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di competizioni sportive o di spettacolo sportivo, compresa l'assicurazione degli atleti e le richieste di forza pubblica. Il gestore dovrà in proposito, accertare il corretto rispetto di quanto disposto.

Articolo 7

Concessioni in uso per manifestazioni aperte al pubblico

- (1) Possono essere organizzate manifestazioni aperte al pubblico esclusivamente negli impianti sportivi in possesso delle previste agibilità e autorizzazioni.
- (2) Ad esclusione dell'Amministrazione Comunale e del soggetto gestore, i cui reciproci rapporti sono stabiliti in sede convenzionale, i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, che intendano utilizzare un impianto sportivo o una sua parte, per le attività aperte al pubblico di cui all'art. 1:
 - a) sono tenuti a presentare, entro un termine da stabilirsi in sede di convenzione, domanda scritta al gestore, inviata per conoscenza al Comune di San Germano. La concessione é subordinata al rispetto delle norme sul pagamento del canone stabilito;
 - b) dopo aver ottenuto l'autorizzazione e l'inserimento in calendario, il sodalizio utente deve espletare tutte le pratiche amministrative inerenti e deve assumersi l'impegno di munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme in materia;

- c) il mancato pagamento del canone comporta l'esclusione dell'insolvente da ogni ulteriore autorizzazione e le necessarie azioni da parte del gestore per il recupero dei crediti; le modalità e i tempi per i pagamenti verranno stabiliti per ogni singola convenzione;
- d) richieste specifiche per la concessione di riprese radiotelevisive devono essere presentate al gestore che cura ogni rapporto e se ne assume ogni responsabilità;
- e) la durata della manifestazione a pagamento è determinata dalla validità del biglietto venduto, nel senso che i corrispettivi sono dovuti per ogni singola manifestazione;
- f) per le manifestazioni aperte al pubblico il sodalizio gestore e/o il soggetto organizzatore (secondo quanto concordato tra le parti) deve provvedere:
 - all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie;
 - al servizio di controllo agli ingressi sino al completo sgombero di tutti gli spettatori;
 - alla sorveglianza dei servizi igienici e al controllo dei posti;
 - ai consumi di energia elettrica, acqua e metano per quelle manifestazioni il cui carattere esige consumi maggiori del normale od impianti particolari;
 - al servizio pronto soccorso per atleti e pubblico quando prescritto;
 - al rispetto delle norme sulla sicurezza.

Di tutti questi adempimenti, nei confronti del Comune risponde il sodalizio gestore, comunque siano disciplinati i rapporti tra questi ed il richiedente la manifestazione.

- g) tutto ciò che viene installato provvisoriamente nel complesso assegnato in gestione, non deve essere fissato a muri, soffitti, pareti, ecc. e deve essere rimosso nei termini concordati preventivamente finita la manifestazione.
- h) per qualsiasi danno arrecato, anche dal pubblico e per gli impianti sportivi dalla squadra ospite, alle attrezzature ed agli impianti durante le manifestazioni, gli allenamenti e le altre attività organizzate, l'onere relativo al ripristino od alla sostituzione è a carico del sodalizio gestore come pure eventuali danni a persone o cose di terzi, salvo il suo diritto di rivalsa sul danneggiatore.
- i) sono riservati al Comune per le autorità aventi diritto n. 10 posti, senza che ciò possa costituire titolo di pretesa alcuna da parte del gestore o del richiedente la manifestazione.
- j) il Comune munirà di tessere di libero accesso il proprio personale addetto al controllo che potrà accedere liberamente negli impianti in qualsiasi momento e luogo.

Articolo 8

Autorizzazioni all'uso per allenamenti, corsi ed altre attività senza presenza di pubblico

- (1) Chi intende ottenere l'uso di un impianto sportivo di proprietà del Comune in maniera continuativa per allenamenti, corsi o altre attività non aperte al pubblico, deve presentare richiesta scritta al sodalizio gestore così come sarà concordato in sede di stipulazione della convenzione.
- (2) Per l'utilizzo occasionale dei locali, degli spogliatoi, degli impianti ed attrezzature sportive-ricreative, gli utenti, siano essi società e/o associazioni oppure singoli soggetti, debbono inoltrare richiesta se non diversamente disposto, entro un termine che verrà stabilito in sede di convenzione.
- (3) Per l'inserimento in calendario ed il pagamento, si applicano le norme già previste agli articoli precedenti del presente Regolamento.
- (4) Negli impianti sportivi, dovrà essere consentito agli utenti tramite il versamento di un corrispettivo d'uso e compatibilmente con le attività in corso, l'utilizzo anche parziale di parti dell'impianto come per esempio l'uso di spogliatoi e servizi igienici annessi.

Articolo 9

Utilizzo del Comune e delle scuole

- (1) Il Comune ha facoltà di utilizzare gratuitamente per proprie attività o manifestazioni, gli impianti sportivi e i locali ricreativi d'incontro, secondo un calendario ed un orario stabiliti nelle convenzioni specifiche con il gestore.
- (2) Sempre in sede convenzionale sarà disciplinato l'utilizzo degli impianti sportivi-ricreativi da parte delle scuole e delle associazioni che si occupano di handicap sulla base di un progetto riconosciuto; il portatore di handicap inserito in una società e/o associazione avrà comunque diritto all'utilizzo gratuito degli impianti.
- (3) Il Comune ha la facoltà di promuovere per la cittadinanza corsi di formazione sportiva a tariffe ridotte e con forme da concordarsi con il sodalizio gestore.

Articolo 10

Formazione del calendario e dell'orario di utilizzo degli impianti sportivi – ricreativi

- (1) Il calendario e l'orario delle attività relative a ciascun impianto o complesso, viene concordato dal Comune e dal sodalizio gestore in sede di stipulazione della convenzione per la gestione.
- (2) Nel corso della gestione sono ammissibili modificazioni che non alterino sostanzialmente gli orari riferibili alle varie categorie di utenti. E' necessario in ogni caso l'accordo del Comune e del gestore.
- (3) Le modificazioni devono risultare da comunicazione scritta.
- (4) In caso di concomitanza tra gli orari dei campionati di diverse discipline sportive e diverse categorie, verrà data priorità agli incontri relativi ai campionati delle categorie superiori in ordine di importanza.
- (5) Qualora si verificassero altre concomitanze fra le varie richieste, si provvederà a risolvere le precedenza secondo criteri stabiliti precedentemente all'art. 3 del presente Regolamento.
- (6) Le autorizzazioni d'uso a carattere continuativo potranno essere temporaneamente sospese per l'inserimento di manifestazioni di particolare importanza sportiva e sociale provvedendo a ricercare soluzioni alternative in accordo con le società interessate.

Articolo 11

Tariffe

- (1) L'utilizzo degli impianti sportivi, è soggetto al pagamento di tariffe intese quali corrispettivi d'uso, da stabilire secondo le modalità previste nelle specifiche convenzioni di gestione.
- (2) I corrispettivi d'uso allegati ad apposito tariffario, per ciascuna attività sociale-culturale e per ciascuna pratica sportiva-ricreativa, vengono concordati tra le parti in sede di convenzione ed approvati con atto deliberativo della Giunta Comunale.
Le tariffe sono così determinate:
 - tenendo conto di agevolare le associazioni del territorio e i residenti del Comune di S. Germano Chisone;
 - tenendo conto della necessità di estendere la possibilità di utilizzo dell'impianto a tutte le diverse categorie d'utenza;
 - tenendo conto della tipologia dell'impianto, dell'attività o della manifestazione che verranno svolte nello specifico complesso.
- (3) La prima determinazione delle tariffe avverrà sulla scorta di un approfondito esame delle necessità finanziarie rapportate agli oneri gestionali.
- (4) Nel corso della gestione, eventuali variazioni dovranno essere concordate con

l'Amministrazione comunale e recepite con apposito atto deliberativo. Le richieste di variazione promosse dal concessionario dovranno essere comunicate all'Ente entro un termine da stabilire in sede di convenzione.

Articolo 12

Vigilanza comunale

- (1) Il Comune, con proprio personale, vigila sull'osservanza del presente Regolamento con ampi poteri ispettivi.
- (2) Il potere ispettivo di cui al precedente comma viene esercitato con l'accesso in qualsiasi momento ai locali, agli impianti ed alle scritture contabili del sodalizio gestore.
- (3) Nell'ambito del potere ispettivo il personale comunale può chiedere informazioni circa il funzionamento ed il gradimento dei servizi al gestore, al personale di questi, agli utenti degli impianti, agli atleti ed al pubblico in generale.
- (4) Il Comune può svolgere indagini anche nella forma di appositi questionari.

Articolo 13

Penalità

- (1) Negli impianti sportivi in gestione, in occasione di manifestazioni sportive o di altre attività previste dal presente regolamento, nei luoghi aperti al pubblico, si applica il Regolamento di Polizia Urbana. Per quanto riguarda le sanzioni da applicare, si farà riferimento alla legge 24.11.81 n. 689.

Articolo 14

Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

- (1) Alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della proprietà provvede il corpo della Polizia Municipale ed in via generale le forze di Polizia dello Stato.
- (2) A tali fini gli organi di cui al primo comma hanno diritto di accesso alle strutture ed ai locali in qualsiasi momento.

Articolo 15

Gestione della sicurezza

- (1) Il gestore dell'impianto o complesso sportivo è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza per tale compito può avvalersi della collaborazione di una persona appositamente incaricata o di un suo sostituto che deve essere presente durante lo svolgimento dell'attività.
- (2) Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto un piano focalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

In particolare il piano, tenendo anche conto di eventuali specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, deve elencare le seguenti azioni concernenti la sicurezza a carico del gestore dell'impianto:

- controlli per prevenire gli incendi;
- istituzione e formazione degli addetti alla struttura, ivi comprese esercitazioni all'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
- informazione degli spettatori e degli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o di altra emergenza;

- garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori secondo normative vigenti;
- garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
- garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti;
- fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del Fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
- predisporre un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei dispositivi di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte degli organi di vigilanza.

Copia di detti registri dovrà essere consegnata al concessionario alla fine del contratto. Il concedente si riserva il diritto di eseguire controlli periodici sul grado di mantenimento degli impianti, sulle verifiche periodiche di legge, sulla compilazione della modulistica. La mancata manutenzione ordinaria periodica o il non rispetto della periodicità delle verifiche succitate da parte del concessionario, può costituire condizione per la risoluzione del contratto da parte del concedente.

- (3) La segnaletica di sicurezza deve essere conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 e consentire, in particolare, l'individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio.

Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.

All'ingresso dell'impianto o complesso sportivo devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento degli addetti alla gestione del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria generale per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:

- delle scale e delle vie di esodo;
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
- degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale;
- degli spazi calmi.

A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata. In prossimità dell'uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio e devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione in cui sono esposte le istruzioni rispetto alle vie di esodo. Le istruzioni devono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.